

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 70.

Norme di attuazione sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

p r o m u l g a

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata ad assumere con chiamata diretta un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico per ogni ufficio, sede e stabilimento della regione dotati di centralino telefonico, secondo e con le modalità previste dalle norme sul collocamento obbligatorio di cui alla legge 5 marzo 1965, n. 155 e alla legge 11 aprile 1967, n. 231.

Art. 2

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 192019065 « Stipendi e assegni al personale e oneri relativi ».

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico sul corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 26 maggio 1980

Tomelleri